

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30 e dell'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per le spese dell'organizzazione locale e pei concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura, è aumentata di lire 4,700,000, ed è diminuita di lire 100,000 la spesa straordinaria autorizzata dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'impianto di campi dimostrativi granari.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 18,500,000, autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, e dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 3,500,000, ed è diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1683, recante modificazione al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

(È approvato).

ART. 5.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1933-34 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia. (Stampato n. 1566-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Morelli Eugenio. Ne ha facoltà.

MORELLI EUGENIO. È stato presentato un disegno di legge sulla disciplina degli impianti di radiologia e di radioterapia. È estremamente lodevole il principio di volersi sincerare costantemente di tutto quanto può eventualmente arrecare danno e, per verità, specialmente la radioterapia, se non è applicata perfettamente bene, può essere dannosa. Quindi io trovo a priori che la legge è lodevole. Un punto solo io voglio mettere in discussione: ho l'impressione che si sia fatto un pò di confusione tra la radiologia e la radioterapia. In questo senso. Quando noi vediamo tassare a fine ispettivo la radio e la radioterapia, noi possiamo anche comprenderne le ragioni, essendo esse espressioni pericolose che possono avere bisogno di sorveglianza; e anche perchè veniamo a tassare più che altro un'espressione, direi, professionale. Non vorrei che una tassazione che si riverbera sulla radiologia, potesse invece impedire un'ascensione scientifica, un'ascensione che noi dovremmo cercare di favorire in ogni modo.

Io dico che sarebbe da augurarsi che ogni medico potesse avere un apparecchio radiologico. Noi, oggi, vogliamo fare delle diagnosi precoci di tubercolosi per poterla guarire, vogliamo fare diagnosi precoci di cancro per poterlo operare, desideriamo fare dello sport, e sappiamo benissimo che il più perfetto dei chirurghi può aggiustare malissimo una gamba o una slogatura, mentre un medico di poca scienza, provvisto di apparecchio radiologico, può aggiustare perfettamente questa gamba, questa slogatura. La radiologia si deve perciò favorire in ogni modo: io ritengo che una tassazione possa impedirne l'espansione.

Facciamo tutte le ispezioni per la radioscopia, ma non mettiamo la tassa anche su essa! Vi è un punto molto importante in questo argomento, ed è quello, specialmente, delle radio-dermiti, cioè di bruciate fortissime che possono venire dall'uso di questi apparecchi. Però non esageriamo: di queste